

Assicurazione Vita Long Term Care

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Vittoria Fianco a Fianco LTC - Tar. 112C

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2022 ed è l'ultima versione disponibile



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.0061 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Vita S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un contratto che garantisce, a fronte del pagamento dei premi annui costanti, l'erogazione di una rendita in caso di perdita dell'autosufficienza nel compimento delle attività elementari della vita quotidiana.



Che cosa è assicurato/Quali sono le Prestazioni?

Prestazione assicurata in caso di non autosufficienza dell'Assicurato

Il contratto prevede il pagamento all'Assicurato di una rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato stesso nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, da corrispondere a seguito del riconoscimento dello stato di non autosufficienza e finché l'Assicurato è in vita.



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Prestazione assicurata in caso di non autosufficienza: sono esclusi dalla garanzia i casi di perdita di autosufficienza dovuti al dolo del Contraente e/o del Beneficiario, partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi, incidente di volo, partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, partecipazione attiva a guerra civile, tumulti o sommosse ed atti di terrorismo, tentativo di suicidio e lesioni provocate volontariamente, alcolismo ed uso di droghe, rifiuto di seguire le prescrizioni mediche, contaminazione chimica, batteriologica o radioattiva, malattie nervose e mentali di origine non organica.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia decorre dopo un periodo di carenza di 3 anni dalla data di entrata in vigore del contratto nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia conseguente all'insorgenza della malattia di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica.
- ! La garanzia decorre dopo un periodo di carenza di 1 anno dalla data di entrata in vigore del contratto nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia dovuto ad altre cause indipendenti da quelle sopra specificate.
- ! I casi di non autosufficienza conseguenti a malattie manifestatesi e/o diagnosticate durante il periodo di carenza, liberano la Società dagli obblighi contrattuali e causano la rescissione del contratto ed il relativo rimborso dei premi versati al netto dei diritti di emissione indicati in polizza.
- ! Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della rata, la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi.



Dove vale la copertura?

- ✓ Il contratto assicura il rischio di non autosufficienza senza limiti territoriali.



Che obblighi ho?

I cambiamenti di professione dell'Assicurato in corso di contratto non devono essere comunicati.

La denuncia deve essere accompagnata o seguita da un certificato del medico curante che attesti lo stato di non autosufficienza, l'epoca di esordio dei disturbi psico – motori e la precisazione circa la causa delle condizioni di non autosufficienza.



Quando e come devo pagare?

L'entità del premio dipende dall'età dell'Assicurato e dal livello delle garanzie previste dal contratto. Presupposto per la corretta determinazione del premio è l'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport praticati).

Il versamento del Premio viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'Intermediario presso il quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.

In fase di sottoscrizione del contratto, il Contraente può optare per la corresponsione dei premi successivi (le rate di Premio successive al Premio di perfezionamento) tramite addebito diretto SDD sul conto corrente del Contraente.

Il pagamento del Premio annuo deve avvenire ad ogni ricorrenza annua oppure può effettuarsi mediante la corresponsione di rate semestrali, trimestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili; in tali casi gli importi delle rate di Premio saranno maggiorati degli interessi di frazionamento rispettivamente pari al 1,00%, 1,25%, 1,50%, 2,00%.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le Durate contrattuali e del pagamento dei premi sono vitalizie.

Il contratto si intende perfezionato quando il Contraente abbia provveduto a corrispondere il premio di perfezionamento e abbia ricevuto da parte della Società l'originale di polizza sottoscritto dalla medesima.

L'assicurazione decorre dal giorno in cui viene firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La copertura viene attivata a partire dalla data di decorrenza.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha facoltà di revocare la proposta mediante lettera raccomandata inviata alla Società o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).

Può altresì recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso sempre dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).

La risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può inoltre avvenire a seguito di interruzione del pagamento dei premi.



Sono previsti riscatti o riduzioni?



SÌ



NO

In caso di interruzione del pagamento dei premi, il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto. Le condizioni economiche dell'operazione sono contenute nel Dip aggiuntivo alla rubrica "Quali costi devo sostenere?"

Nel caso in cui risultino versate almeno tre annualità di premio, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per una prestazione ridotta. Tale prestazione potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

La presente assicurazione non ammette valore di riscatto.